



PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI SEREGNO.

PROCEDURA SINTEL N. 204433006 - CIG B79F6DBBFD

QUESITO N. 2

"In caso di formazione di RTP per la partecipazione alla gara in oggetto, In riferimento al disciplinare di gara "punto 6.1 requisiti di idoneità", si chiede se le professionalità integrative al gruppo di lavoro debbano o meno far parte del RTP. Inoltre si chiede per le suddette professionalità se sia possibile proporre tematiche differenti da quelle indicate nel disciplinare."

RISPOSTA

1) Si specifica che le uniche modalità di partecipazione ammesse alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono quelle stabilite dall'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come dettagliatamente riportato all'art. 4 del Disciplinare di gara e, con riferimento ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Come riportato all'art. 6 **"REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA"** del Disciplinare di gara, al punto 6.4 **"INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE"** del disciplinare di gara al paragrafo:

"Requisiti di idoneità professionale"

"1. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nei registri delle commissioni provinciali per l'artigianato, competenti per territorio di cui al precedente punto 6.1, lettera b) deve essere posseduto come di seguito:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

2. i requisiti di cui al punto 6.1. lett. c) "requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice" devono essere soddisfatti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, come segue:

2.1 per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

2.2 per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;

b) i requisiti del gruppo di lavoro devono essere soddisfatti dai soggetti che rivestono lo specifico ruolo all'interno del raggruppamento/consorzio/ecc."

e nello specifico al paragrafo

"Requisiti del Gruppo di Lavoro"

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo professionale, di cui al punto 6.1. lett. a), deve essere posseduto dai professionisti che nel Gruppo di Lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità, i cui nominativi sono indicati dal raggruppamento nel suo complesso."

Le professionalità integrative al gruppo di lavoro debbono, pertanto, far parte del RTP.

2) Non si ravvisano motivi ostativi alla proposizione di tematiche differenti purché **integrative e/o aggiuntive** rispetto a quelle indicate nel disciplinare.

**

QUESITO N. 3

"Vista la complessità della gara e la varietà di professionalità esperte coinvolte, richiediamo se sia possibile avere una proroga sulla data di consegna previsto per il 30 settembre pv."

RISPOSTA

Considerato che il bando di gara è stato pubblicato il 15.07.2025 sulla GUCE e lo stesso, completo dell'allegata documentazione di gara e dell'intera documentazione di progetto, è stato pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNA) dal 16.07.2025, non si ravvisa la necessità di una proroga dei termini previsti.

QUESITO N. 4

"Con riferimento all'art.6.1 del Disciplinare di Gara, e nello specifico al contenuto "Requisiti del gruppo di lavoro", si chiede:

- 1) se il RTP costituendo debba limitarsi a soli cinque esperti indicati (pianificazione, geologia, commercio, ambiente, legale) o possa essere esteso anche ad altre figure con requisiti adeguati;*
- 2) se il RTP costituendo possa individuare più di una figura esperta per alcune delle componenti indicate (pianificazione, geologia, commercio, ambiente, legale);*
- 3) se, oltre agli esperti del Gruppo di lavoro minimo richiesti per le varie componenti (pianificazione, geologia, commercio, ambiente, legale), è ammesso avere altri professionisti esperti e qualificati per tematiche affini quali componenti del RTP costituendo, fermi restando i requisiti minimi richiesti per ciascun componente;*
- 4) se un professionista che integri le referenze tecniche del RTP possa essere inserito e valutato nell'offerta tecnica come consulente esterno o se debba essere inserito come ausiliario;*
- 5) stante quanto previsto e cioè che "L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni e a presentare relativamente a ciascuna figura il curriculum vitae/professionale" e alla luce di quanto previsto all'art. 15 comma A.2, nel quale si indica il numero massimo di pagine della relazione descrittiva (max. 12 facciate), se si possano allegare i CV completi dei professionisti incaricati delle prestazioni, esattamente in che sezione debbano essere caricati e se siano esclusi dal conteggio del numero delle pagine totali.*

RISPOSTA

Con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro:

- 1) Come riportato all'art. 6 "Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" del disciplinare di gara, al punto 6.4 "Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE" al paragrafo "Requisiti del Gruppo di lavoro" del disciplinare di gara:

*"Il **requisito** relativo **all'iscrizione all'Albo professionale**, di cui al punto 6.1. lett. a), **deve essere posseduto dai professionisti che nel Gruppo di Lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto** e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità, i cui nominativi sono indicati dal raggruppamento nel suo complesso."*

Non si ravvisano, pertanto, motivi ostativi all'estensione del costituendo RTP ad altre figure professionali, con requisiti adeguati, purché in aggiunta alle professionalità previste dal disciplinare per il Gruppo di Lavoro;

- 2) Non si ravvisano motivi ostativi all'indicazione nel costituendo RTP di più figure esperte per le componenti indicate (pianificazione, geologia, commercio, ambiente, legale)

- purchè sia individuato un unico coordinatore del Gruppo che dovrà coincidere con la figura di "esperto in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale" come previsto all'art. 6 "Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" del disciplinare di gara, al punto 6.1 "Requisiti di idoneità" al paragrafo "Requisiti del Gruppo di lavoro" del disciplinare di gara;
- 3) Non di ravvisano motivi ostativi rispetto alla presenza nel Gruppo di Lavoro di altri professionisti esperti per tematiche affini e/o complementari;
 - 4) Se il professionista serve per **integrare requisiti** del RTP allora deve essere **formalmente ausiliario**, attraverso **contratto di avvalimento** (ai sensi dell'art. 104 D.Lgs. 36/2023). In questo caso, bisogna **allegare il contratto di avvalimento** e la **dichiarazione dell'ausiliario** alla documentazione di gara.
 - 5) Si conferma che l'operatore partecipante, con riferimento ai nominativi e alle funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni, deve presentare relativamente a ciascuna figura il curriculum vitae/professionale.
Gli stessi curricula devono essere inseriti nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" a supporto delle dichiarazioni rese.

QUESITO N. 5

"si chiede se, nel caso di costituendo raggruppamento di professionisti, i requisiti di capacità finanziaria e di capacità tecnico-professionale possano essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso e non esclusivamente dal professionista capogruppo mandatario"

RISPOSTA

Come riportato all'art. 6 "Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" del disciplinare di gara, al punto 6.4 "Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE":

"Il requisito di capacità economico finanziaria, relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 6.2, lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di capacità tecnico-professionale dei servizi svolti di cui al precedente punto 6.3, lett. a), richiesto in relazione alla prestazione di servizi di ingegneria e di architettura espletati, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso".